COMUNE DI MONCALVO
(Provincia di Asti)

Regolamento comunale per la gestione e concessione del teatro comunale

Approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 15 aprile 2010

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E CONCESSIONE DEL TEATRO COMUNALE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 Specificità del Teatro

1. Il Teatro Comunale di Moncalvo, di seguito chiamato Teatro, è un raffinato esempio di sala teatrale di elevato valore artistico di proprietà comunale sottoposto a tutela da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di primaria importanza per la città.

Art. 2 Destinazione d'uso

1.Il Teatro è destinato allo svolgimento di manifestazioni e spettacoli teatrali, musicali e di danza nonché a convegni, conferenze e congressi.
2.Il Teatro può essere utilizzato per manifestazioni di elevato interesse culturale, sociale e politico-istituzionale purché di prestigio per la città.
3.Il Teatro è un bene culturale e, come tale, va salvaguardato e valorizzato nei modi e nelle forme adeguate ai fini della crescita culturale e sociale dei cittadini.

Art. 3 Forme di gestione

1. La gestione del Teatro può essere esercitata direttamente dall'amministrazione comunale o può essere affidata a terzi mediante stipulazione di convenzione approvata dalla Giunta Comunale.

Art. 4 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di fruizione del Teatro da parte di Enti, associazioni, gruppi pubblici e privati ed i rapporti con l'eventuale Gestore.

Art. 5 Funzioni del gestore

1. Spetta al gestore:
 - la gestione tecnico-operativa del Teatro sulla scorta degli indirizzi programmatici dell'Amministrazione Comunale;
 - l'apertura, la chiusura e sorveglianza del Teatro, il servizio di Direzione di sala, la responsabilità della sicurezza, la fornitura del responsabile della sicurezza, nonché la presenza, durante lo svolgimento delle attività, di personale adeguatamente formato per garantire un ordinato esodo dalle due gallerie.

Art. 6 Concessione temporanea

1. Compatibilmente con il carattere storico e monumentale dell'edificio, con i programmi degli spettacoli istituzionali e delle manifestazioni organizzate direttamente dal Gestore e dall'Amministrazione Comunale, cui si riconosce il diritto di priorità nella formazione del calendario della stagione, il Teatro può essere concesso in uso temporaneo a terzi per attività di spettacolo e per iniziative di carattere culturale, artistico, sociale e politico purché non lesive, ovvero non contrastanti, con il decoro e con l'immagine pubblica del Teatro e purché non contrarie all'ordine pubblico o tali da produrre potenziali danni alla struttura previo presentazione di apposita domanda e con le modalità di cui agli articoli successivi.

Art.7 Destinatari della concessione

1. Il Teatro può essere concesso a:
•Enti pubblici;
•Scuole di ogni ordine e grado, Associazioni, Compagnie e gruppi teatrali, Comitati, Fondazioni, Enti di promozione, Enti privati con o senza personalità giuridica, organismi religiosi;
•Persone fisiche.
2. Il Teatro è concesso con gli strumenti di amplificazione e di illuminazione di proprietà comunale.

Art. 8 Procedure di concessione

1.Per ottenere la concessione di uso del Teatro, il richiedente deve presentare domanda scritta al gestore, con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento della manifestazione.
2.La domanda, in caso di gestione affidata a terzi, viene inviata, a cura del gestore,per conoscenza al Comune, deve contenere i seguenti elementi:
- la chiara identificazione del soggetto richiedente attraverso i dati anagrafici, fiscali, numero telefonico e, in caso di Associazione o Ente, le generalità del legale rappresentante;
- la dichiarazione espressa da parte del richiedente di assunzione delle responsabilità di cui al successivo art. 11 commi 1 e 2 per tutta la durata della manifestazione per la quale si richiede la concessione;
- giorno di utilizzo del Teatro, orario, durata e tipologia dell'iniziativa, distintamente sia per lo spettacolo che per eventuali prove;
- elenco dettagliato delle necessità tecniche.
3. La richiesta viene istruita dal gestore che verifica la compatibilità di cui all'art.6 e concorda, se necessario, con il richiedente variazioni alla data ed alle modalità esecutive.
4. L'atto di concessione è rilasciato dal gestore, previo parere vincolante del Sindaco.
5. Il richiedente, dopo aver ricevuto l'atto di concessione, contatterà il Gestore per le necessità tecniche.
6. Nel caso di più domande di utilizzo, relative allo stesso periodo, la concessione è rilasciata a chi abbia presentato domanda per primo; fa fede il numero del protocollo, con relativa indicazione dell'orario,di ingresso che il gestore ha l'obbligo di istituire.
7. Per le richieste relative a prove di spettacolo le stesse saranno valutate in relazione alla normale programmazione del teatro che rimane prioritaria.

Art. 9 Condizioni irrinunciabili per il rilascio della concessione

1. La concessione in uso temporaneo del Teatro è disposta solo nel caso in cui possano venire assicurati i servizi di sala e di palcoscenico ed in conformità alle norme e disposizioni di sicurezza.
2. In nessun caso il Teatro può essere concesso quando, per la natura e le caratteristiche della manifestazione, vi sia il fondato timore che la sala o gli arredi o le attrezzature o gli impianti possano subire danni.
3. La concessione del Teatro può essere revocata nei casi in cui vengano meno i presupposti per la concessione della stessa.

Art. 10 Durata della concessione

1. La concessione del Teatro per un giorno comporta la disponibilità dello stesso per tutta la durata dello spettacolo o manifestazione fino ad un massimo di 6 ore.
2. Su richiesta, da inserire nella domanda di concessione, il Teatro può essere concesso per allestimenti o prove, per una durata non superiore a 6 ore per giornata, diversa da quelle in cui viene svolto lo spettacolo o manifestazione.

Art. 11 Obblighi e responsabilità del Gestore e del concessionario

1.Il Gestore ha la completa responsabilità civile, penale ed amministrativa del Teatro per tutte le attività che ivi si svolgono.
2.Il Gestore è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati a cose e persone per fatti a lui imputabili, è altresì responsabile, in via esclusiva, dell'attività esercitata nei locali e della difformità d'uso, anche nei casi di concessioni gratuite di cui all'art. 12, a tal fine, il Gestore dovrà provvedere a stipulare polizza per responsabilità civile per un massimale non inferiore ad 1.000.000 (un milione) di euro e polizza fideiussoria per danneggiamento ai locali, agli arredi, alle attrezzature e a tutte le cose esistenti in Teatro per un massimale determinato dall'Ufficio Tecnico in base ad una oggettiva valutazione dei danni arrecabili alla struttura, all'arredo e alle attrezzature di proprietà comunali dalle attività che si possono svolgere all'interno del Teatro.
3.In caso di concessione del teatro di cui al precedente art. 8, le responsabilità di cui sopra graveranno sul richiedente la concessione per tutta la durata della manifestazione per la quale è richiesta la concessione medesima, con conseguente esonero del gestore.
4.Tutte le incombenze di natura burocratica (SIAE, ENPALS, etc), l'affissione di materiale pubblicitario, il servizio di biglietteria sono a carico del richiedente il quale deve essere in regola dal punto di vista assicurativo e previdenziale nei confronti di chiunque si trovi ad operare all'interno del Teatro per suo conto.
5.E' fatto divieto al concessionario di sub-concedere l'uso del Teatro.

6.Il concessionario, avuta comunicazione della concessione e prima dell'uso del Teatro, deve provvedere direttamente alla richiesta di eventuali autorizzazioni previste dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia di pubblico spettacolo.
7.Il Gestore, dopo ogni utilizzo del Teatro, è tenuto a comunicare, per iscritto, al Comune, gli eventuali danni che si fossero verificati.

Art. 12 Concessione gratuita del Teatro

1.Il Teatro è concesso gratuitamente ad Enti, Associazioni, o Gruppi pubblici e/o privati operanti a livello locale, nazionale e/o internazionale che operano senza fini di lucro per la realizzazione di spettacoli a scopo benefico e/o umanitario, così come previsto dal successivo l'art. 15.
2.In questo caso il Gestore metterà a disposizione il Teatro, con eventuali attrezzature audio/luci/strumenti musicali presenti nel Teatro e di proprietà del Comune.
3. Saranno a carico del concessionario i costi per la pulizia della struttura e degli arredi nonché del personale necessario per lo svolgimento dell'evento.

Art. 13 Concessione non gratuita del Teatro

1.Il Teatro può essere concesso dal Gestore con pagamento della tariffa stabilita dal successivo art. 15, ad Enti, Associazioni, Soggetti pubblici e/o privati operanti a livello locale, nazionale e/o internazionale che operano con o senza fini di lucro, per spettacoli con pagamento di biglietto o a scopo di lucro.
2.In questo caso il Gestore, metterà a disposizione il Teatro con il personale necessario per lo svolgimento dell'evento, con eventuale attrezzature audio/luci/strumenti musicali presenti nel Teatro e di proprietà del Comune

Art. 14 Modalità di pagamento

1. Per ciascuna giornata di spettacolo, di prove e allestimento, il concessionario prima dell'utilizzo del Teatro, deve provvedere, secondo quanto indicato nell'art. 15:
a) al pagamento anticipato dell'importo di concessione a titolo di rimborso delle spese di personale, agibilità, sicurezza e consumi. Detto pagamento è da effettuare al Gestore che rilascerà idonea ricevuta.
b) ad effettuare il deposito cauzionale a garanzia del corretto e regolare utilizzo del Teatro. Detto deposito cauzionale è da effettuarsi presso la cassa del Servizio Economato del Comune che rilascerà idonea ricevuta e sarà restituito dopo la manifestazione.

Art. 15 Tariffe

1. Le tariffe per l'utilizzo del Teatro sono stabilite, in relazione al soggetto richiedente ed alla tipologia dell'evento, nella misura fissata nell'allegato " A" del presente Regolamento.
2. E' inoltre a carico del richiedente il versamento di una cauzione la cui entità è stabilita nel citato allegato "A". La cauzione verrà restituita al termine dell'uso autorizzato.
3. La tariffa d'uso e la cauzione devono essere corrisposti almeno cinque giorni prima della data fissata per la manifestazione.
4. Il mancato pagamento entro i termini e l'omessa presentazione delle ricevute dell'avvenuto versamento comporta la non concessione all'utilizzo del Teatro.
5. In caso di mancata utilizzazione del Teatro, il richiedente dovrà darne comunicazione scritta almeno cinque giorni prima della data fissata per la manifestazione. Il mancato utilizzo del Teatro da parte dei concessionari per cause da essi dipendenti non dà diritto ad alcun rimborso.
6. In caso di concessione gratuita del Teatro alla Parrocchia di Moncalvo, quest'ultima, per un utilizzo all'anno, è esentata dal pagamento dei costi di cui all'art. 12, comma 3. (*comma inserito come da DCC 35 del 10/10/2013.*)

Art. 16 Rimborso dei danni

1.Il concessionario è obbligato al rimborso completo all'Amministrazione Comunale dei danni arrecati all'edificio, ai decori, agli apparecchi ed impianti tecnologici, agli arredi, alle attrezzature in generale ed a quant'altro si trovi nel Teatro, durante l'esercizio dell'attività o in conseguenza di essa, in base all'importo fatturato dalla ditta che eseguirà il lavoro.

2.Il rimborso avviene tramite escussione del deposito cauzionale del concessionario, costituito nelle forme e nei termini di cui al precedente articolo 11 comma 2, fatta salva l'azione di tutela a garanzia del rimborso degli eventuali maggiori danni rispetto all'importo di detto deposito cauzionale

Art. 17 Revoca della concessione

1.Il Gestore potrà revocare la concessione d'uso solo per motivi di forza maggiore; in tal caso verranno rimborsate al richiedente tutte le somme già versate ed il richiedente non potrà pretendere nessun risarcimento ad alcun titolo.
2.Il Gestore può inoltre revocare in qualsiasi momento la concessione d'uso nel caso in cui il richiedente, per sua colpa od omissioni o per altri gravi motivi, provochi situazioni di possibile pericolo per il pubblico, per i locali o possa arrecare grave danno per l'immagine del Teatro e, comunque, qualora violi leggi e regolamenti di pubblica sicurezza vigenti o contravvenga alle disposizioni del presente Regolamento.

CAPO II -PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Art. 18 Installazione di impianti, apparecchiature e scenografie

1.L'introduzione e l'uso nelle sale di attrezzature e strumenti di proprietà di terzi deve essere espressamente concordata con il gestore
2.Tutti gli impianti temporanei dovranno rispettare le leggi in materia di sicurezza.
3.La responsabilità civile e penale per ogni violazione, omissione parziale o totale, di cui al primo comma è del richiedente.
4.L'utilizzo delle attrezzature o degli strumenti di proprietà comunale esistenti in Teatro Comunale può essere effettuato solo dal personale del Gestore o autorizzato dal Gestore

Art. 19 Capienza del Teatro

1.La capienza massima del Teatro comunale, stabilita dal certificato rilasciato dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, è di n° 325 posti.
2.Non è consentito superare detta capacità.

Art. 20 Divieti

1.Nella sala e nei due ordini superiori sono vietati gli allestimenti di tavole imbandite e la consumazione di cibi e bevande
2.Nel palcoscenico e nei relativi servizi, nella sala e negli ordini, nei corridoi e nelle scale , nei servizi igienici è vietato fumare e accendere fuochi a fiamma libera.
3.E' vietato l'uso di tecniche, attrezzature e meccaniche teatrali che possono recare danno agli arredi, alle tappezzerie, alla strumentazione ed in generale alla struttura del Teatro.
4.Durante le prove e gli allestimenti è tassativamente esclusa la presenza del pubblico in Teatro ed è vietato l'uso della platea e degli ordini superiori se non per esigenze strettamente tecniche.
5.Sono vietate tutte quelle attività improprie e non conformi alle caratteristiche dell'iniziativa per cui il teatro viene concesso. Nel caso in cui tali obblighi non vengano osservati il Gestore sarà responsabile dei danni arrecati e lo stesso dovrà rimborsare all'ente le spese di riparazione di tali danni.
6.L'uso del teatro non può essere concesso per matrimoni, battesimi né per feste private.